Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721
segreteria@consulentilavoro.pr.it
www.consulentilavoro.pr.it
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 01/02/2023

Ai Consulenti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma

Prot. n. 67/U

Oggetto: Circolare n. 01_2023.

A) Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 2023.

B) Formazione Continua Obbligatoria BIENNIO 2021/2022.

C) Quota iscrizione Ordine anno 2023: scadenza 16/02/2023.

A) Si allega copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 8, 4à serie speciale, del 31 gennaio 2023, contenente il Decreto Direttoriale, della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indice, per l'anno 2023, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Si evidenzia che le prove scritte e teorico pratiche sono previste per i primi giorni di settembre e precisamente il **5 e 6 settembre 2023.**

Tra gli aspetti di rilievo si segnalano in particolare i seguenti:

1) la previsione secondo cui la pubblicazione - sui siti internet istituzionali degli uffici territoriali dell'INL sede di esami - degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali avrà valore di notifica a tutti gli effetti (art. 3, comma 3);

2) l'inserimento di un'ulteriore classe di laurea (LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza) tra i titoli di studio previsti per essere ammesso allo svolgimento delle prove scritte (art. 4, comma 7.2, lett. B);

3) la previsione secondo cui il candidato è tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID:
- l'imposta di bollo di euro 16;00;
- la tassa d'esame di euro 49:58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8/12/1956, n. 1378, nonché del d.PC.M. 21/12/1990.

4) l'estensione anche per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), della possibilità di potersi avvalere di eventuali ausili durante lo svolgimento delle prove (art. 5, comma 1).

Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi

del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice. Anche per questa sessione, tra i gruppi di materie oggetto della prova orale, è confermato quello relativo all'Ordinamento e alla Deontologia dei Consulenti del Lavoro.

La prova orale, quindi, verterà sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) Diritto del lavoro;

2) Legislazione sociale;

3) Diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;

4) Elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) Ordinamento professionale e deontologia.

Restano invariati i criteri di valutazione dei candidati per la prova orale. Infatti, il comma 4 dell'art. 6 del decreto prevede che sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale, a conferma dell'unicità della prova, così come identificata dalla Legge 12/1979, pur essendo composta da più materie o gruppi di materie.

Le domande per la partecipazione agli esami dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, **entro il termine perentorio del 21 luglio 2023.** A tal proposito si segnala che anche quest'anno le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con l'utilizzo delle credenziali SPID o carta di identità elettronica.

Come previsto dall'art. 4, comma 3, l'avvenuto invio della domanda ed il relativo perfezionamento, è attestato esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma on-line rilascia al termine della procedura.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.D. indicato in oggetto, **i requisiti prescritti per l'accesso all'esame di stato**, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 7.2, **devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami** e, pertanto, in una di tali date, i soggetti interessati dovranno essere in possesso del certificato di compiuta pratica in corso di validità.

B) Entro il prossimo **28 febbraio 2023** ogni Consulente è tenuto a verificare che, dall'apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. **Solo nel caso** in cui rilevi che i propri crediti maturati **risultino in misura inferiore** a quella prevista (50 crediti formativi complessivi, di cui 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico), il Consulente del Lavoro **deve presentare al Consiglio Provinciale la dichiarazione** che attesti la formazione continua svolta in conformità al Regolamento vigente. Entro lo stesso termine il Consulente che intende avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti da recuperare nei primi sei mesi del biennio successivo (30/06/2023), dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta. In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui art. 20 comma 1 del Regolamento il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni. *La violazione dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare è infatti, uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari.*

In allegato facsimile della dichiarazione biennio 2021/2022 che deve essere presentata entro il 28/02/2023 **SOLO DA COLORO CHE HANNO I CREDITI IN MISURA INFERIORE A QUELLA PREVISTA *(50 crediti formativi complessivi, di cui 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico).***

C) Ricordiamo che la quota annuale dovuta per l'iscrizione all'Ordine per l'anno 2023 di euro 500,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il **16 febbraio 2023**, secondo le modalità indicate nella lettera inviata ai Colleghi via PEC in data 11/01/2023 che alleghiamo.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari consulenti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA • CONSULENTI DEL LAVORO

IL PRESIDENTE
(Paolo Percalli)

Allegati:
- G.U. n. 8 4a serie speciale, del 31 gennaio 2023 - Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 2023.
- Dichiarazione FCO biennio 2021/2022.
- Quota iscrizione Ordine anno 2023.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro»;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante il «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 dell'8 ottobre 2021);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incarico di titolare della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'università e della ricerca in sede di Conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 20 dicembre 2022, per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2023;

Tenuto conto, altresì, che alla predetta Conferenza di servizi del 20 dicembre 2022 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali individuati come sede d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonché gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione del 28 dicembre 2021, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2023

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modificazioni è indetta, per l'anno 2023, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - Servizio lavoro.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 28 dicembre 2021 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.

3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2023 e assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2.

Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un elaborato sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

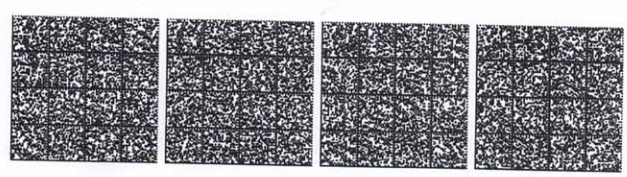

3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;

2) legislazione sociale;

3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) ordinamento professionale e deontologia.

4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3.

Data e luogo delle prove d'esame

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

5 settembre 2023: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;

6 settembre 2023: prova teorico-pratica in diritto tributario.

2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» e dell'Ispettorato nazionale del lavoro all'indirizzo: www.ispettorato.gov.it

3. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi e che saranno pubblicati con il necessario anticipo. La pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro preavviso o invito.

4. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 4.

Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito *internet* istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica, secondo il modello allegato al presente decreto.

2. L'accesso alla procedura *on-line* avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.

3. La domanda dovrà essere integralmente compilata e inviata, a pena di inammissibilità, entro il 21 luglio 2023. L'avvenuto invio della domanda, e il relativo perfezionamento, è attestato esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma *on-line* rilascia al termine della procedura.

4. Per completare l'invio telematico della domanda, il candidato è tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede mediante SPID:

l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00);

la tassa d'esame di euro 49,58 (quarantanove/58), dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990.

5. È fatta salva la possibilità per il candidato, in caso di rettifica o integrazione, di presentare, esclusivamente entro la scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente. In questo caso, il sistema telematico rilascerà una nuova ricevuta. La nuova domanda non comporta il pagamento della tassa d'esame già precedentemente eseguito.

6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

7. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

7.1.

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica;

c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico, l'indirizzo *e-mail* e l'eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalità telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;

d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-*bis*), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

7.2.

di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera *d)* dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'università e della ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):

A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012 e successivi decreti del Ministero dell'università e della ricerca di definizione di nuove classi:

classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;

classe L-33: scienze economiche;

classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

classe LM-56: scienze dell'economia;

classe LM-62: scienze della politica;

classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

classe LM-77: scienze economico-aziendali;

classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;

classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza;

C. i titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A;

D. oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte del Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013;

E. i candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio;

7.3.

di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale, svolta in conformità a quanto stabilito dall'art. 8-*bis* della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

8. In considerazione della periodicità annuale della sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera *D)* del punto 7.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami.

9. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale.

10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con l'indicazione del tipo di supporto richiesto.

2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6.

Valutazione dei candidati

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale.

2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma, 23 gennaio 2023

Il direttore generale: DE CAMILLIS

ALLEGATO

Domanda ammissione esame di Stato per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Dati generali

Identificativo domanda *

Data domanda *

Dati anagrafici

Codice Fiscale *

Data di nascita *

Sesso *

Cognome *

Nome *

Comune/Stato straniero di nascita *

Cittadinanza *

Residenza

Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Cap *

Dati di contatto

Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Cap *

Telefono *

Email *

PEC

* Campo obbligatorio

Domanda ammissione esame di Stato per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Titolo di studio
(selezionare una sola voce)

☐ diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza

☐ diploma di laurea quadriennale in scienze economiche e commerciali

☐ diploma di laurea quadriennale in scienze politiche

☐ diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro

laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

☐ Classe L-14: scienze dei servizi giuridici

☐ Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

☐ Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale

☐ Classe L-33: scienze economiche

☐ Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali

☐ Classe LM-56: scienze dell'economia

☐ Classe LM-62: scienze della politica

☐ Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni

☐ Classe LM-77: scienze economico-aziendali

☐ Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza

☐ Classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza

☐ Titolo equiparato (ai sensi del Decreto Direttoriale di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno ____)

Titolo di studio (*)

☐ Altro titolo (ai sensi del Decreto Direttoriale di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno ____)

Titolo di studio (*)

Data conseguimento *

Università

Denominazione *

Italiana

Provincia (*)[1]

Comune (*)

Indirizzo (*)

Cap (*)

Straniera

Stato straniero (*)[1]

Città (*)

Indirizzo (*)

Cap (*)

* Campo obbligatorio

(*) Campo con obbligatorietà condizionata

[1] Una tra Provincia e Stato straniero deve essere obbligatoriamente selezionata.

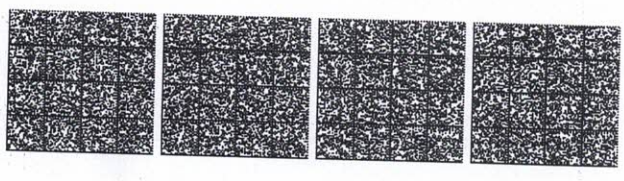

Domanda ammissione esame di Stato per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Pratica professionale

Data inizio * Data fine *

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di *

Altre informazioni

Altre informazioni

Allegati

Copia diagnosi DSA Allega

Dichiarazioni del candidato

☐ Dichiaro di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o non contenenti dati rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 489. del codice penale.

☐ Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ed acquisiti a tal fine tramite strumento informatico dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, appartenenti allo stesso Ministero e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (quest'ultimi quali componenti delle commissioni di esame), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati personali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, mail: dpo@lavoro.gov.it; PEC: dpo@pec.lavoro.gov.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

* Campo obbligatorio

23E00983

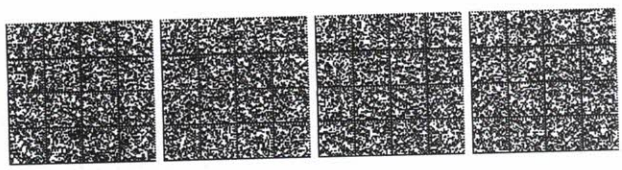

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA – ART. 20, COMMA 1.

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a _____, iscritto/a al Consiglio Provinciale dell'Ordine di _____ al n. _____, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 22 dicembre 2017 integrato con le relative linee guida con delibera n. 331 del 27 marzo 2020, con la presente

DICHIARA

che nel corso del biennio 2021/2022, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all'art. 4 del suddetto Regolamento, ha conseguito:

n. _____ crediti nel primo anno di cui n. _____ crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice deontologico,

n. _____ crediti nel secondo anno di cui n. ____ crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico,

per complessivi n. _____ crediti formativi.

	DESCRIZIONE	**Totale crediti formativi n.**
	Partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto argomenti nelle materie di cui all'art. 4 del Regolamento, organizzati dai soggetti indicati all'art. 11 del Regolamento	
	Attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati (art.7, lett. a) del Regolamento);	
	Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari (art. 7, lett. b) del Regolamento);	
	Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute (art. 7, lett. c) del Regolamento);	
	Attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate (art. 7, lett. d) del Regolamento);	
	Attività di partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del Lavoro (art. 7, lett. e) del Regolamento);	
	Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione (art. 7, lett. f) del Regolamento);	
	Frequenza di masters universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma (art. 7, lett. g) del Regolamento);	

	Partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli art. 8, 9 e 10 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 4 del regolamento stesso (art. 7, lett. h) del Regolamento);	
	Partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive ed alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali (art. 7 lettera i) del Regolamento);	
	Partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore (art. 7 lettera l) del Regolamento);	
	Partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del Regolamento presso le Commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie (art. 7 lettera m) del Regolamento);	
	Partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del Regolamento presso le Commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni (art. 7 lettera n) del Regolamento);	
	Partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali (art. 7 lettera o) del Regolamento)	

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro, intende beneficiare del debito formativo (massimo di 9 crediti) previsto dall'art. 6, comma 6, del Regolamento, impegnandosi a recuperare i crediti formativi entro il 30 giugno 2023.

Il numero dei crediti da recuperare è _____ di cui _____ crediti deontologici.

Luogo e data

Firma del Consulente del Lavoro

_____

Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721
segreteria@consulentilavoro.pr.it
www.consulentilavoro.pr.it
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 11/01/2023

Al Consulente del Lavoro

Prot. n. 19/U

Raccomandata PEC

Oggetto: Quota di iscrizione anno 2023.

Cara/o Collega,

Ti informiamo che la quota annuale dovuta per la Tua iscrizione all'Ordine è pari a:

• per il Consiglio Provinciale, giusta delibera n. 214 del 19/09/2022 euro 310,00 (trecentodieci/00);
• per il Consiglio Nazionale, giusta delibera n. 237 del 28/10/2022 euro 190,00 (centonovanta/00).

Pertanto, l'importo complessivo dovuto per l'anno 2023 **è** pari **a** euro 500,00 (cinquecento/00).

Ti informiamo, inoltre, che le somme precedentemente indicate dovranno essere versate ENTRO **E** NON OLTRE IL 16 febbraio 2023, con le modalità, che al fine di semplificare le operazioni di pagamento, sono state indicate nei seguenti allegati:

1) istruzioni operative per compilazione mod. F24;
2) facsimile mod. F24 compilato.

Si ricorda che il pagamento della quota annuale costituisce un obbligo, previsto dal nostro Ordinamento professionale a sensi degli artt. 14, comma 1, lettera h) e 23 comma 1, lettera c) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il cui inadempimento comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29, lettera d) della stessa legge, oltre alle maggiorazioni ed agli interessi legali così come previsti dall'art. 15 del Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli Iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 314 del 25/09/2014 e modificato con delibera n. 201 del 26/11/2015 e successivamente con delibera n. 97 del 14/07/2021.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Paolo Percalli

Il Tesoriere
Alessandra Lamberti Zanardi

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA

VERSAMENTO QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE DOVUTE AL CONSIGLIO NAZIONALE
ED AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Il campo relativo al Codice fiscale deve essere compilato inserendo quello di riferimento dell'Iscritto **e** non dell'eventuale studio associato **o** STP.

Sezione da utilizzare:

"altri enti previdenziali e assicurativi"

codice ente (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (quattro caratteri) = "0005"

codice sede (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (due caratteri)= sigla provincia iscrizione

esempio Parma = "PR"

codice causale contributo Consiglio Nazionale (quattro caratteri) = "ODCL"

codice causale contributo Consiglio Provinciale (quattro caratteri) =sigla provincia iscrizione +"00" (zero zero)

esempio Parma = "PR00"

codice posizione assicurativa (cinque caratteri) = numero personale di iscrizione all'albo preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri.

esempio iscrizione Albo n. xxx = "00xxx"

periodo di riferimento (da rapportare sempre ad anno completo)

da = 01/AAAA (mese inizio anno a cui si riferisce la quota di iscrizione)

a = 12/AAAA (mese fine anno a cui si riferisce la quota di iscrizione)

esempio quota dovuta per l'anno 2023 =
da "01/2023"
a "12/2023"

importi a debito

prima riga = quota di competenza Consiglio Nazionale = "190,00"

seconda riga = quota di competenza Consiglio Provinciale = "310,00"

SI RACCOMANDA DI COMPILARE CON ATTENZIONE **I** DATI SOPRA INDICATI AL FINE DI NON COMPROMETTERE IL BUON ESITO DELL'OPERAZIONE DI PAGAMENTO.

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE C G N N M E 6 8 R 2 9 H 5 0 1 Z

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare: P

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale: COGNOME

nome: NOME

data di nascita (giorno, mese, anno) | sesso (M o F) | comune (o Stato estero) di nascita | prov.

DOMICILIO FISCALE

comune: PARMA | prov.: P R | via e numero civico

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA					
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
					+/- **SALDO (A-B)**
codice ufficio / codice atto			**TOTALE A**	0,00 **B**	0,00	0,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
						+/- **SALDO (C-D)**
			TOTALE C		0,00 **D**	0,00	0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
					+/- **SALDO (E-F)**
			TOTALE E	0,00 **F**	0,00	0,00

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
										+/- **SALDO (G-H)**
								TOTALE G	0,00 **H**	0,00	0,00

Detrazione ICI abitazione principale

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

	codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL							
							+/- **SALDO (I-L)**
					TOTALE I	0,00 **L**	0,00	0,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
0 0 0 5	PR	ODCL	00xxx	01 2023	12 2023	190,00	
	PR	PR00	00xxx	01 2023	12 2023	310,00	+/- **SALDO (M-N)**
					TOTALE M	500,00 **N**	0,00	500,00

FIRMA

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO + 500,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA | CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro _____

tratto / emesso su _____ (cod. ABI) _____ (CAB)

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° _____ cod. ABI _____ CAB _____ firma _____

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

MOD. F 24 ICI – 2002 EURO – STAMPATO DA INPS